



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 28/12/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 1797

Lucera (Fg) - LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Diffida per la disciplina urbanistica delle aree interessate da caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Si premette che il Comune di Lucera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 515 del 22/03/78.

Con istanze datate 20/01/05 e 26/05/05, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessorato referente, il Sig. Caporicci Francesco ha chiesto l'intervento dei poteri sostitutivi regionali per la ridestinazione urbanistica del suolo di proprietà, in catasto al foglio 30/A - p.lle 1994 e 1385, già tipizzato nel predetto P.R.G. per la maggior parte come "verde pubblico attrezzato" ed interessato - secondo quanto evidenziato dall'istante- dalla caducazione del vincolo preordinato all'espropriazione.

Lo stesso Caporicci inviava separata lettera al Capo dello Stato datata 19/01/05, rimessa all'Assessorato referente dalla Prefettura di Foggia (con note prot. 189.27.5/Gab. del 03/03/05 e del 11/05/05), lamentando presunte inadempienze del Comune di Lucera e della Regione Puglia in ordine alla questione innanzi rappresentata, ivi compresa la più generale problematica della caducazione di vincoli espropriativi di P.R.G. per decorrenza dei termini di legge, cui si dava seguito con nota S.U.R. prot. 4018 del 26/05/05, di richiesta all'Amm.ne Com.le di notizie circa la situazione e la problematica segnalate ed i provvedimenti posti in essere ai sensi delle LL.rr. n. 56/1980 e n. 20/2001, e con nota comunale di risposta prot. 23899 del 05/07/05.

Con detta ultima nota, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Lucera (con allegata nota prot. 7330 del 03/03/05 del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico del Comune medesimo), è stato comunicato che è stata già avviata in sede comunale la procedura finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale.

Successiva nota S.U.R. prot. 7108 del 20/09/05, di richiesta al Sindaco di Lucera dello stato della procedura di approvazione del P.U.G. e di preavviso dell'avvio dell'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di ulteriore inerzia comunale, è rimasta ad oggi senza riscontro.

Ciò premesso, occorre peraltro rilevare che le istanze presentate dal Caporicci si riferiscono impropriamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 09/05/03 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37/co. 5° della L.r. n. 56/1980 e del l'art. 17/co. 2° della L.r. n. 20/2001, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati

all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo), nonché - per l'invocazione dei poteri sostitutivi regionali - all'art. 21 della L.r. n. 20/2001, non pertinenti alla fattispecie puntuale.

In effetti, la citata Sentenza C. Cost. n. 148/2003 ha per oggetto norme regionali che prescrivono l'obbligo di osservare le previsioni dello strumento urbanistico esecutivo anche dopo la sua scadenza, e l'art. 21 della L.r. n. 20/2001 disciplina i poteri sostitutivi regionali con espresso riferimento all'art. 22/c. 5° della L. n. 136/1999 (nomina commissario ad acta per i piani attuativi) ed all'art. 4/co. 6° del D.Lgs. n. 398/1993 e s.m.i. (nomina commissario ad acta per i permessi di costruire); tutte le situazioni innanzi descritte non ricorrono nel caso in esame.

Ciò non di meno, per i suoli oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inedificabilità, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1187/1968, quale precisamente è la fattispecie in questione, è acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla loro disciplina urbanistica, in quanto da ritenersi aree sprovviste di strumentazione urbanistica generale (v., in particolare, Decisioni n. 51/1980 e n. 92/1982 della Corte Costituzionale).

Trattasi propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n. 7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n. 745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n. 377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n. 539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n. 2025/1999 del T.A.R. di Bari).

Premesso quanto sopra, stante - da un lato - il richiamato obbligo di provvedere e - dall'altro lato - la lamentata inadempienza in merito del Comune di Lucera, che in proposito (con la citata nota prot.23899 del 05/07/05) ha operato mero rinvio alla procedura di approvazione del P.U.G. a tutt'oggi solamente avviata, si ravvisa la necessità, e si propone pertanto alla Giunta, di diffidare il Comune medesimo ai sensi dell'art. 55/co. 3° della L.r. n. 56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001), a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente P.R.G. oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art. 2 della L. n. 1187/1968.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art. 55/co. 3° della L.r. n. 56/1980, si procederà da parte della Giunta Regionale alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILIDI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DISPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, O CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa,

dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI DIFFIDARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co. 3° della L.r. n. 56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente P.R.G. oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art. 2 della L. n. 1187/1968;
- DI RISERVARSI di procedere, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art. 55/co. 3° della L.r. n. 56/1980, alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lucera, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---